



## PROVINCIA DI TARANTO

### 5° SETTORE - PIANIFICAZIONE E AMBIENTE

#### DETERMINAZIONE

**Registro Generale N. 453 DEL 10/06/2020**

**OGGETTO:** BALICE DISTILLATI SRL - AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE PER IMPIANTO DI DEPURAZIONE PER IL TRATTAMENTO DELLE BORLANDE IN USCITA DAL PROPRIO CICLO LAVORATIVO DI DISTILLAZIONE, NONCHÉ DI RIFIUTI DI PRODUZIONE TERZA DA FILIERA DELL'INDUSTRIA AGROALIMENTARE, CON PRODUZIONE DI CALORE, GAS ED ENERGIA ELETTRICA - CODICE IPPC: 5.3 – Z.I. MOTTOLA (TA) -

#### RELAZIONE DELL'UFFICIO

**Si premette che:**

- Con nota prot 9546/A del 24.02.2015, la società "BALICE DISTILLATI S.r.l." presentava domanda di Autorizzazione Integrata Ambientale per la prosecuzione dell'esercizio dell'impianto in oggetto. Si precisa che l'istanza scaturisce dall'entrata in vigore del D.Lgs n.46/2014, che ha modificato ed integrato il D.Lgs n.152/2006, il quale ha esteso la tipologia di impianti assoggettati al regime dell'AIA; l'impianto de quo era in precedenza assoggettato all'autorizzazione prevista all'art. 208 d.Lgs n.152/2006 (autorizzazione unica per gli impianti di gestione rifiuti - D.D. 98/2008 modificata ed integrata con la D.D. 29/2010).
- L'impianto ha ottenuto il giudizio di compatibilità ambientale con il provvedimento della Regione Puglia n. 440/2007, nonché per quanto attiene alle altre matrici ambientali, la società è in possesso dell'autorizzazione allo scarico delle acque reflue (D.D. 15/2011) rilasciata dalla Provincia, l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera D.D. Regione Puglia n.397/2004, e l'autorizzazione alla gestione dei fanghi in agricoltura D.D. 164/2011 ai sensi del D.Lgs n.99/92.
- La Balice Distillati opera nel campo della distilleria ed estrazione di Tartrato ed Alcool. La ditta possiede uno stabilimento produttivo in località S. Basilio di Mottola (TA), in Zona P.I.P.. All'interno dello Stabilimento vi è un impianto di depurazione dimensionato per una capacità totale di 150.000 abitanti equivalenti (ab.eq.) e con un procedimento di depurazione mediante due unità di digestione anaerobica e due linee di ossidazione-nitrificazione e successiva denitrificazione. L'attività principale della distilleria è attualmente la lavorazione delle vinacce, delle fecce e del vino. Ad oggi l'impianto è stato completamente realizzato a meno del terzo digestore anaerobico. La ditta, onde sfruttare a pieno le potenzialità dell'impianto (150.000 ab. eq.) utilizza gli scarti provenienti dalla lavorazione in conto proprio e anche gli scarti agroalimentari provenienti da attività di terzi (Acque di vegetazione, Borlande, Siero, Fecce, Vino e acque di processo caseifici).
- L'impianto Balice Distillati è ubicato all'interno di una area industriale del Comune di Mottola situata in prossimità dello svincolo "San Basilio – Castellaneta" dell'autostrada A14 Taranto-Bologna.

- Allo stato l'azienda lavora in regime di proroga del precedente titolo autorizzativo, ai sensi l'art.11 comma 16-ter del D.L. n.78/2015 – convertito con modificazioni dalla L.125 del 06.08.2015 – il quale emendava l'art.29 del summenzionato D.Lgs n.46/2014 così come segue: “*L'autorità competente conclude i procedimenti avviati in esito alle istanze di cui al comma 2, entro il 7 luglio 2015. In ogni caso, nelle more della conclusione dei procedimenti, le installazioni possono continuare l'esercizio in base alle autorizzazioni previgenti [...]*”. Inoltre l'art. 208, comma 12, del T.U.A. prevede che nelle more della decisione espressa da parte dell' Autorità Competente, l'attività puo' essere proseguita previa estensione delle garanzie finanziarie; in tal senso con nota prot. 43638 del 15.09.2015 la Balice Distillati ha chiesto il mantenimento delle quantità già autorizzate con la D.D. n.98/2008 e s.m.i., e la Provincia con successiva nota prot. 51193/P del 22.10.2015 prendeva atto del mantenimento delle quantità precedentemente autorizzate, anche in relazione al citato art.11, comma 16-ter, del D.L. n.78/2015, convertito con modificazione dalla L.125 del 06.08.2015.
- Inoltre, la Società Balice distillati, in pendenza della domanda di Autorizzazione Integrata Ambientale, ha provveduto alla estensione temporale delle garanzie finanziarie già prestate, a seguito di apposita nota della Provincia di Taranto prot. 0023203 del 31/07/2019, con la quale si comunicava che, in riferimento alle disposizioni transitorie dell'art. 29 comma 2 del D.Lgs. 46/2014, in pendenza del procedimento di rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale per l'impianto di che trattasi, nonché per quanto già disposto dall'articolo 208 comma 12 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i., nelle more della decisione espressa, l'attività poteva essere proseguita previa estensione delle garanzie finanziarie già prestate, per un congruo periodo, in conformità a quanto stabilito dalla richiamata normativa. Di tale estensione prendeva atto la Provincia di Taranto con la Determina Dirigenziale n. 922 del 03.10.2019 e successiva Determina Dirigenziale n.1138 del 25.11.2019 (riduzione importo garanzie per conseguimento certificazione ISO 14001:2015).

#### **Procedimento amministrativo e Conferenze di Servizi:**

- L'Ufficio, con nota 20323/P del 20.04.2015, formalizzava la richiesta di regolarizzazione istanza e di documentazione integrativa che la Società trasmetteva in data 20.05.2015, prot Provincia 26349/A del 20.05.2015 e prot 26613/A del 21.05.2015 in formato cartaceo ed informatico (trasmissione documentazione integrativa e sostitutiva).
- In data 15 Giugno 2015 si teneva la prima conferenza di servizi, nel corso della quale si discuteva del progetto in esame e si esplicitavano le richieste integrative degli enti. In particolare nell'ambito della prima conferenza di servizi, l'AQP rappresentava di non avere competenze nel procedimento, mentre si acquisivano i seguenti pareri:
  1. parere dei VV.FF prot. 29103/A del 08.06.2015, con il quale evidenziava che con nota prot.7194 del 23.06.2014 il Comando aveva rilasciato C.P.I. Per un gruppo elettrogeno alimentato a biogas prodotto dall'impianto di depurazione e che, se fossero intervenute modifiche, l'azienda avrebbe dovuto riavviare la procedura prevista per legge. In tal senso l'azienda evidenziava in conferenza l'assenza di modifiche intervenute a seguito del predetto C.P.I.
  2. Regione Puglia. Serv. Rischio Industriale prot. prov.le 304097A del 15.06.2015, con il quale chiedeva chiarimenti in ordine alla normativa ex D.Lgs n.334/99;
  3. parere favorevole dell'ASL SISP prot.81966 del 12.06.2015 dal punto di vista igienico-sanitario;
  4. parere favorevole dell'ASL SPESAL prot.81808 del 12.06.2015 per quanto di competenza relativamente agli aspetti di prevenzione e sicurezza sui luoghi di lavoro.
  5. Nota ADB Puglia prot. 8200 del 15.06.2015 con la quale evidenzia l'assenza di vincoli PAI per l'area di intervento.

Nel corso dei lavori, la Provincia chiedeva integrazioni documentali relativamente alle schede AIA nonché chiarimenti progettuali. Arpa Puglia evidenziava carenze nella documentazione progettuale, chiedendo apposite integrazioni esplicitate per matrici ambientali (matrice acque, aria, rifiuti,rumore) nonché in ordine alla relazione tecnica rev.2 e PMeC.

- L'Azienda presentava la documentazione integrativa con le note ns prot 60488/A del 10.12.2015 e prot provincia 63178/A del 28.12.2015 (con firma digitale degli elaborati). Nel dettaglio l'azienda presentava la seguente documentazione: integrazione a schede AIA; Relazione integrativa AIA;PMC nov 2015; Relazione MTD: Relazione Acque meteoriche; n.11 Tavole;Relazione Lenviros e allegati (*Analisi dei processi di dispersione delle emissioni odorogene*

per l'impianto Balice Distillati s.r.l.); Rapporto di valutazione sul rumore e allegata planimetria; Relazione tecnica processi emissivi prof. Panacciulli; certificazioni, analisi, autorizzazioni varie e schede tecniche impianti.

- In data 24/02/2016 si svolgeva la seconda conferenza di servizi, alla presenza del proponente, della Provincia, del Comune di Mottola e di rappresentanti di Arpa Puglia. La Conferenza di Servizi restava interlocutoria, in quanto Arpa Puglia evidenziava la necessità di acquisire ulteriori chiarimenti, fermo restando l'impegno di Arpa di inviare successivamente una nota ufficiale con la quale formalizzare i chiarimenti rappresentati in conferenza con i tecnici della Balice Distillati. Il proponente si impegnava a riscontrare i chiarimenti richiesti da Arpa Puglia, una volta acquisiti con la nota ufficiale. Inoltre i rappresentanti del Comune di Mottola evidenziavano la necessità di acquisire notizie in ordine alla competenza sul Canale Franco (corpo ricettore dello scarico) e ponevano l'attenzione sulle emissioni odorigene rivenienti dall'impianto. Inoltre si acquisivano i seguenti pareri:

1. parere dei VV.FF prot. 29103/A del 08.06.2015, con il quale precisava che con nota prot.7194 del 23.06.2014 il Comando aveva rilasciato C.P.I. per un gruppo elettrogeno alimentato a biogas prodotto dall'impianto di depurazione e che, se fossero intervenute modifiche, l'azienda avrebbe dovuto riavviare la procedura prevista per legge. In tal senso l'azienda evidenziava in conferenza l'assenza di modifiche intervenute a seguito del predetto C.P.I.
2. Regione Puglia, Serv. Rischio Industriale prot. prov.le 304097A del 15.06.2015, con il quale chiedeva chiarimenti in ordine alla normativa ex D.Lgs n.334/99;
3. parere favorevole dell'ASL SISP prot.81966 del 12.06.2015 dal punto di vista igienico-sanitario;
4. parere favorevole dell'ASL SPESAL prot.81808 del 12.06.2015 per quanto di competenza relativamente agli aspetti di prevenzione e sicurezza sui luoghi di lavoro.
5. Nota ADB Puglia prot. 8200 del 15.06.2015 con la quale evidenziava l'assenza di vincoli PAI per l'area di intervento.

- Con nota prot.28258 del 19.9.2017 la Provincia di Taranto convocava un'ulteriore seduta (la terza) della Conferenza di Servizi per il giorno 12 Ottobre 2017 e alla quale era presente soltanto la Provincia ed il proponente. Si acquisivano i contributi di Arpa Puglia, del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco (conferma precedente parere) e della ASL SISP (parere favorevole dal punto di vista igienico-sanitario prot. 166023 del 11.10.2017), In particolare Arpa Puglia, con nota prot.61404 del 12.10.2017, argomentando sulla documentazione integrativa trasmessa dal proponente, ribadiva il proprio parere contrario. A tal proposito l'azienda evidenziava nel verbale che *"..oggetto del procedimento è l'istanza di AIA ex 46/2014 per gli impianti ed attività esistenti, sicchè non vi sono nuove opere e realizzazioni che rientrino nell'istanza per cui è pendente il procedimento. Per cui ogni riferimento contenuto nel predetto parere di Arpa, ad opere che ci si proporrebbe di realizzare in futuro (es. 3° digestore) è da intendersi errato perchè non contemplata la richiesta di autorizzazione a realizzare queste opere nell'istanza per la quale è pendente il presente procedimento. Tanto precisato, la proponente ritiene di dover puntualizzare con un successivo documento di chiarimenti, gli aspetti osservati da Arpa in relazione al Piano di Monitoraggio e Controllo di competenza della stessa Arpa Puglia. Oltre altro aspetto estraneo che sia estraneo al P.M.C., invece, è stato già oggetto di ogni chiarimento utile nella pregressa corrispondenza e produzione di atti e documenti, anche in relazione agli approfondimenti istruttori richiesti dal Comitato Tecnico Provinciale, organo di supporto istruttorio all'autorità competente Provincia di Taranto"*

- La Società Balice Distillati, con successiva nota prot. 38166 del 12.12.2017, trasmetteva le controdeduzioni al parere di Arpa Puglia così come in conferenza preannunciato, trasmettendo i seguenti elaborati:

1. PMeC integrato/aggiornato;
2. Schede AIA revisionate;
3. Tavola 7 revisionata;
4. Tavola 9 revisionata;
5. Mod.CPO-02.01 Scheda di caratterizzazione del S.P.\_rev 30.11.2017;
6. Fac simile fogli di marcia;
7. Fac simile registro di carico e scarico

- Con nota prot.2332 del 25.01.2018 la Provincia di Taranto convocava la conferenza di servizi decisoria per il giorno 25.02.2018 e alla quale era presente la Provincia, Arpa Puglia ed il proponente. Si riporta di seguito lo stralcio del verbale della citata conferenza conclusiva: *“ Il Funzionario responsabile del procedimento evidenzia che è pervenuto il nulla osta ai fini idraulici ex R.D. 523/1904, emesso dalla Regione Puglia Ufficio ex Genio Civile di Taranto con nota prot. 2760 del 16.02.2018 e il parere dei Vigili del Fuoco n.2111 del 09.02.2018 che conferma quanto già comunicato con la nota prot. 6216 del 05.06.2015. Arpa Puglia anticipa quelle che sono le criticità della documentazione e le cui osservazioni faranno parte, comunque, di un parere che verrà successivamente formalizzato. Per quanto attiene l’indicazione di alcune operazioni nelle schede AIA, l’azienda concorda con le osservazioni di Arpa ed evidenzia dei refusi che si impegna ad eliminare. Per quanto attiene la potenzialità prevista nell’ambito della VIA, l’Arpa chiede chiarimenti in ordine alla potenzialità già autorizzata che sembrerebbe vincolata alla realizzazione del terzo digestore. L’azienda chiarisce che la potenzialità prevista nella VIA regionale, e confermata nell’autorizzazione ex art. 208, non è vincolata con la realizzazione del terzo digestore. Inoltre l’Arpa evidenzia criticità normative in ordine alla gestione dei fanghi in agricoltura ai sensi della L.99/92 atteso che trattasi di impianto di gestione rifiuti e pertanto ritiene che non possa essere autorizzata la gestione dei fanghi ai sensi della predetta normativa. In tale senso l’Autorità competente si riserva di approfondire tale tematica e di renderla evidente nel titolo autorizzativo finale di AIA. L’azienda per il tema specifico si riserva approfondimenti e, comunque, si riserva di integrare il PMC anche in riferimento alla gestione dei fanghi. L’autorità competente concorda con le osservazioni di Arpa per quanto attiene la necessità di indicare negli elaborati tutte le attività presenti, ancorchè non attività IPPC, ma che si ritengono certamente strettamente connesse e quindi da inserire nel provvedimento finale di AIA. I rappresentanti della Società si impegnano ad aggiornare il PMC con quanto emerso nel confronto con i funzionari di Arpa Puglia e, comunque, all’esito del deposito della nota anticipata dai medesimi funzionari Arpa, e di aggiornare i relativi elaborati tecnici prima della conclusione dell’iter amministrativo. Il responsabile del procedimento ritiene di concludere i lavori della conferenza di servizi, fatte salve le ulteriori valutazioni scaturite dalla presente conferenza, all’esito delle quali l’autorità competente potrà emettere il provvedimento conclusivo. Invita, inoltre, Arpa Puglia, a trasmettere nel più breve tempo possibile la nota ufficiale al fine degli adempimenti di competenza Provinciale.*

- Nell’ambito della conferenza decisoria si acquisivano i seguenti contributi da parte degli Enti invitati:

1. Nulla osta ai fini idraulici rilasciato dalla Regione Puglia, Sezione Lavori Pubblici, Struttura Tecnica Provinciale di Taranto, relativamente allo scarico dei reflui depurati rivenienti dal ciclo lavorativo dell’opificio, mediante tubazione sfociante nel canale denominato “Franco” in agro di Mottola (TA) – prot. 2760 del 16.2.2018. A tale nulla osta faceva seguito apposita concessione, ai sensi del R.R. 23/2011, per l’utilizzo dello spazio demaniale per lo scarico dei reflui depurati nel corso d’acqua denominato “Franco” in agro di Mottola, rilasciato dal medesimo ufficio regionale (Atto Dirigenziale n.255 del 29 maggio 2018);
2. Parere della Soprintendenza archeologica belle arti e paesaggio per le Province di Lecce , Brindisi e Taranto che, con nota prot. 3969 del 02.03.2018, comunicava di non sollevare obiezioni per quanto di competenza sulla proposta progettuale.
3. Successivamente, con provvedimento n.10886 del 10 Luglio 2018, il Comune di Mottola rilasciava l’autorizzazione in deroga al deposito temporaneo delle acque reflue domestiche provenienti dai servizi igienici ubicati nella palazzina uffici, con le relative condizioni e prescrizioni, ai sensi dell’art.10 bis del R.R. 26/2011

- Con successiva nota prot.13881 del 06.03.2018, Arpa Puglia formalizzava il parere di competenza illustrato in sede di riunione della Conferenza dei Servizi del 22 febbraio 2018, nell’ambito del procedimento in oggetto. Il parere evidenziava ancora criticità e pertanto la valutazione dell’Agenzia Regionale continuava ad essere negativa in assenza di un riscontro da parte del proponente.

- Il riscontro dell’azienda, così come anche anticipato nell’ambito della conferenza di servizi decisoria, avveniva con la nota prot. 22349 del 13.07.2018, con la quale sostanzialmente la Balice Distillati aderiva alle osservazioni e condizioni dell’azienda con particolare riferimento a quanto di competenza dell’Agenzia (Piano di monitoraggio e controllo), fatti salvi alcuni aspetti per i quali la medesima società restava sulle proprie posizioni così come espone nella conferenza di servizi. In

buona sostanza, la Società non condivideva, ancora, alcune osservazioni dell'Arpa Puglia, con particolare riferimento a:

1. Le esatte operazioni individuabili (R e/o D) in funzione dei bilanci di massa e del trattamento dei rifiuti con relativa produzione di Biogas;

2. Idoneità dei CER in ingresso all'impianto che, secondo Arpa Puglia, non risulterebbero conformi alla norma tecnica D.M. 5.2.1998 e s.m.i. e che l'azienda illustra – in termini giuridici – riferibile soltanto agli impianti autorizzati in procedura semplificata e non applicabile agli impianti in ordinaria;

3. Idoneità della tipologia dei fanghi per il relativo utilizzo agronomico ed applicabilità del D.Lgs n.99/92 atteso che, secondo Arpa Puglia, per la tipologia di impianto e di fanghi prodotti, non sarebbe applicabile il citato decreto al caso di specie e, pertanto, non sarebbe assentibile la spandimento dei fanghi in agricoltura ex D.Lgs 99/92;

4. Modalità di gestione, stoccaggio, ed allontanamento del digestato prodotto (CER 190606) sempre in funzione della tipologia dell'impianto e relativo fango prodotto;

5. Coperture delle vasche afferenti all'impianto di depurazione, delle vasche scoperte stoccaggio sansa, vinaccia e sottoprodotti alimentari (interventi per il rischio osmogeno che Arpa Puglia ha proposto e che l'azienda non ha accolto).

- A valle della documentazione prodotta dall'azienda, ed in considerazione che la stessa non aderiva in maniera completa a quanto emerso dalla conferenza di servizi e dai pareri acquisiti nel corso dell'iter istruttorio, l'Ufficio, prima del rilascio del provvedimento finale, riteneva utile chiedere una valutazione tecnica a supporto della decisione finale al Comitato Tecnico Provinciale.

#### **Parere del Comitato Tecnico Provinciale ex L.R. 30/86**

- Si premette che nel corso del lungo percorso istruttorio lo scrivente Ufficio ha ricevuto il supporto tecnico del precedente Comitato Tecnico Provinciale il quale, in differenti momenti, ha espresso le relative valutazioni. In particolare:

1. nella seduta del 27.09.2016, giusto verbale n.22, esprimeva il seguente parere: *“Il Comitato Tecnico esamina le integrazioni trasmesse esprime PARERE FAVOREVOLE con le seguenti prescrizioni: lo scarico dell'impianto di depurazione dovrà rispettare i limiti della tabella 4, in quanto il canale Franco non risulta essere censito quale corpo idrico significativo, così come già citato nel parere del CT, richiamato nell'Autorizzazione Unica ex art. 208 della Provincia di Taranto giusta DD 98/2008. Inoltre, il Comitato Tecnico ritiene che le acque di prima pioggia debbano essere interamente stoccate in apposita vasca stagna e prima di essere inviate al comparto biologico del depuratore esistente debbano subire un trattamento di disoleazione e dissabbiatura. Si ribadisce in ultima analisi la necessità di provvedere alla copertura di tutte le sostanze in trattamento ed i relativi fanghi al fine di adeguare l'impianto alla recente normativa regionale in merito alle emissioni odorigene e per limitare l'impatto delle acque di dilavamento”*.

2. A seguito di una richiesta di revisione del parere del comitato, con particolare riferimento alla tabella di scarico applicabile al caso di specie, lo stesso organo consultivo, dopo aver approfondito uno studio specialistico presentato dall'azienda per la verifica delle condizioni geomorfologiche del sito di scarico, il C.T. si esprimeva così come segue: *“ esaminata la pratica, esprime parere favorevole e prescrive lo scarico in tabella 3, con la prescrizione, relativamente ai cloruri, di non superare i 250 mg/l così come previsto dal Regolamento Regionale n. 8/2012.*

- Ciò premesso, pur avendo già acquisito il parere del Comitato Tecnico ex L.R. 30/86 in fasi antecedenti il procedimento, a seguito del riscontro finale della Società del Luglio 2018, a supporto della valutazione finale dell'Ufficio, il Comitato Tecnico Provinciale, con il parere n.5 del 30.01.2020, si esprimeva così come segue: *“...omissis...al Comitato viene richiesto di riferire in merito:*

- *Alle esatte operazioni individuabili (R e/o D) in funzione dei bilanci di massa e del trattamento dei rifiuti con relativa produzione di Biogas.*

- *All'idoneità dei CER in ingresso all'impianto che, secondo ARPA Puglia, non risulterebbero conformi alla Norma Tecnica DM 5.2.1998 e s.m.i. e che l'azienda illustra, in termini giuridici, riferibile soltanto agli impianti autorizzati in procedura semplificata e non applicabile agli impianti in ordinaria.*

- *Idoneità della tipologia di fanghi per il relativo utilizzo agronomico ed applicabilità del D.Lgs. 99/92 atteso che, secondo Arpa Puglia, per la tipologia di impianto e di fanghi prodotti, non*

*sarebbe applicabile il citato decreto al casi in ispecie e, pertanto, non sarebbe autorizzabile lo spandimento dei fanghi ex D.Lgs. 99/92*

*- Modalità di gestione, stoccaggio ed allontanamento del digestato prodotto (CER 19.06.06) sempre in funzione della tipologia dell'impianto e relativo fango prodotto*

*- Necessità di prescrivere la copertura delle vasche afferenti all'impianto di depurazione, delle vasche scoperte stoccaggio sansa, vinaccia e sottoprodotti alimentari (interventi per il rischio osmogeno che Arpa Puglia ha proposto e che l'azienda non ha accolto).*

*Di seguito si riportano le considerazioni espresse dal Comitato*

*- Le esatte operazioni individuabili (R e/o D) in funzione dei bilanci di massa e del trattamento dei rifiuti con relativa produzione di Biogas:*

*Si prende atto di quanto chiarito dal Proponente il quale ha integrato le operazioni con il codice R3. Per quanto riguarda il richiamo effettuato da ARPA al bilancio di massa, si rileva che quello rappresentato a pagina 5 della relazione AIA non può definirsi tale, in quanto è relativo, per ciascuna voce, ai valori massimi attesi.*

*- Idoneità dei CER in ingresso all'impianto che, secondo Arpa Puglia, non risulterebbero conformi alla norma tecnica D.M. 5.2.1998 e smi e che l'azienda illustra – in termini giuridici – riferibile soltanto agli impianti autorizzati in procedura semplificata e non applicabile agli impianti in ordinaria:*

*Il citato DM appare inconferente, in quanto riferito ad impianti autorizzati in procedura semplificata, mentre quello in esame è autorizzato con procedura ordinaria.*

*- Idoneità della tipologia dei fanghi per il relativo utilizzo agronomico ed applicabilità del D.Lgs n.99/92 atteso che, secondo Arpa Puglia, per la tipologia di impianto e di fanghi prodotti, non sarebbe applicabile il citato decreto al caso di specie e, pertanto, non sarebbe autorizzabile lo spandimento dei fanghi ex D.Lgs 99/92;*

*- Modalità di gestione, stoccaggio ed allontanamento del digestato prodotto (CER 19.06.06) sempre in funzione della tipologia dell'impianto e relativo fango prodotto:*

*Il citato D.Lgs 99/92 a parere di questo Comitato, è applicabile solo con riferimento ai fanghi derivanti dal trattamento di depurazione di acque reflue. Pertanto non è applicabile al caso in ispecie.*

*- Necessità di prescrivere la copertura delle vasche afferenti all'impianto di depurazione, delle vasche scoperte stoccaggio sansa, vinaccia e sottoprodotti alimentari (interventi per il rischio osmogeno che Arpa Puglia ha proposto e che l'azienda non ha accolto):*

*A parere del comitato, tutti i processi di lavorazione che comportano emissioni odorigene significative, come nel caso in oggetto, devono essere confinati e dotati di adeguato sistema di captazione e convogliamento e successivo trattamento delle emissioni mediante apposito impianto.”.*

#### **Esiti istruttori:**

Per quanto sopra esposto e sulla scorta degli esiti dell'intero e complesso iter istruttorio ed amministrativo, e facendo altresì propri quelli che sono le valutazioni ed i pareri espressi dal Comitato Tecnico Provinciale, si propone al Dirigente l'adozione del Provvedimento finale, con le relative condizioni e prescrizioni - meglio esplicitate nell'allegato documento tecnico - di Autorizzazione Integrata Ambientale ai sensi del D.Lgs n.46/2014 per l'impianto esistente di depurazione per il trattamento delle borlande in uscita dal proprio ciclo lavorativo di distillazione, nonché di rifiuti di produzione terza da filiera dell'industria agroalimentare, con produzione di calore, gas ed energia elettrica - Codice IPPC: 5.3 – sito nella Z.I. Mottola (TA) e gestito dalla Società Balice Distillati Srl.

Restano fatti salvi, altresì, eventuali ulteriori autorizzazioni e/o pareri da acquisire, ove previsti da specifica norma di riferimento e non ricompresi nel presente atto.

L'importo delle garanzie finanziarie per la gestione dell'impianto de quo, viene stabilito, con riferimento alle disposizioni temporanee per la determinazione delle garanzie finanziarie adottate

dalla Provincia di Taranto con Deliberazione di Consiglio Provinciale n. 113 del 17.12.2015, come riportato nell'allegato tecnico prescrittivo (all.1) al presente provvedimento.

Il sottoscritto attesta di avere regolarmente effettuato l'istruttoria del procedimento amministrativo, sotteso all'adozione del presente provvedimento, nel rispetto della normativa vigente in materia. Attesta, infine, che quanto precede è stato redatto sotto la propria responsabilità e che pertanto la seguente proposta di determinazione è conforme alle risultanze dell'istruttoria espletata ai sensi dell'art. 6 della legge 241/90.

Da atto altresì che non sussistono motivi di conflitto di interesse, neppure potenziale, ai sensi e per gli effetti dell'art.6/bis della L.241/90

Il Funzionario responsabile del procedimento  
Ing. Aniello Polignano

## IL DIRIGENTE DEL SETTORE

**Letta** e fatta propria la relazione che precede;

**Visti** i pareri degli Enti coinvolti che qui si intendono richiamati ed integralmente trascritti;

**Visto** il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 ed in particolare l'art. 107;

**Visti** gli artt. 4 e 17 del D.Lgs. n°165/2001;

**Vista** la L. 7 agosto 1990, n°241 e ss.mm.ii.;

**Visto** il Decreto Legislativo n. 152 del 3 aprile 2006 e ss.mm.ii.;

**Visto** il Decreto Legislativo n. 46 del 04.03.2014;

**Visto** il D.Lgs. n. 36/2003;

**Vista** la Legge Regionale n. 11 del 12 aprile 2001 e ss.mm.ii. "*Norme sulla valutazione di impatto ambientale*";

**Vista** la Legge Regionale n. 17 del 18 giugno 2007;

**Vista** la Legge Regionale n. 21 del 24 luglio 2012 "*Norme a tutela della salute, dell'ambiente e del territorio sulle emissioni industriali per le aree già dichiarate ad elevato rischio ambientale*".

**Visto** il Regolamento Regionale n. 24 del 3 ottobre 2012 "*Linee guida per l'attuazione della Legge Regionale n. 21 del 24 luglio 2012 recante Norme a tutela della salute, dell'ambiente e del territorio sulle emissioni industriali per le aree già dichiarate ad elevato rischio ambientale*".

**Vista** la Legge Regionale 3 del 12 febbraio 2014 "*Esercizio delle funzioni amministrative in materia di Autorizzazione integrata ambientale (AIA) - Rischio di incidenti rilevanti (RIR) – Elenco tecnici competenti in acustica ambientale*";

**Vista** la Legge Regionale n. 23 del 16 aprile 2015 "*Modifiche alla legge regionale 22 gennaio 1999, n. 7, come modificata e integrata dalla legge regionale 14 giugno 2007, n. 11*";

**Vista** la D.G.R. n. 1388 del 19 settembre 2006: "*Decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59. Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento. Individuazione della "Autorità Competente - Attivazione delle procedure tecnico-amministrative connesse*";

**Vista** la D.G.R. n. 1113 del 19/05/2011 "*Modalità di quantificazione delle tariffe da versare per le istanze assoggettate a procedura di Autorizzazione Integrata Ambientale regionale e provinciale ai sensi del D.Lgs. 18 febbraio 2005, n. 59 e del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. Integrazione della DGR 1388 del 19 settembre 2006*";

**Vista** la D.G.R. n. 648 del 05.04.2011 "*Linee Guida per l'individuazione delle modifiche sostanziali ai sensi della Parte II del D.Lgs. n. 152/2006 e per le indicazioni dei relativi percorsi procedurali*";

**Vista** la D.G.R. n. 819 del 23 aprile 2015 "*Aggiornamento e adeguamento del Piano di Gestione di Rifiuti Speciali nella Regione Puglia. Approvazione*";

**Vista** la D.G.R. n.1023 del 19 maggio 2015 "*Piano di gestione dei Rifiuti Speciali nella Regione Puglia. Approvazione del testo coordinatore*";

**Visto** il D.M. Ambiente 29/01/2007, che ha approvato "*Le linee guida relative ad impianti esistenti per le attività rientranti nelle categorie IPPC 5 Gestione dei rifiuti*";

**Vista** la D.G.R. 11 aprile 2017 n. 553 "*L.R. n. 3/2014 - Art. 1 Esercizio delle funzioni amministrative in materia di autorizzazione integrata ambientale Indirizzi applicativi*";

**Visti** il D.M. 58 del 6 marzo 2017 e la D.G.R. n.36 del 12.01.2018 (B.U.R.P. n. n. 23 del 12.2.2018) relativi alle tariffe previste in materia di AIA;

**Visto** il D.M. 27 settembre 2010 “*Criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica*”;

**Vista** la Circolare del MATT n. 0022295 GAB del 27.10.2014 “*Linee di indirizzo sulle modalità applicative della disciplina in materia di prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento recata dal Titolo III alla Parte II del D.Lgs. n. 152/2006, alla luce delle modifiche introdotte dal D.Lgs. n. 46/2014*”;

**Visto** il RR n. 26 del 9 dicembre 2013 “*Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e di prima pioggia*”;

**Visto** il R.R. 17 aprile 2015 n. 4 “*Tecnico competente in acustica ambientale L.R. 3/2014*”;

**Vista** la L.R. 30/1986;

**Visto** lo Statuto provinciale;

**Visto** il Regolamento di Organizzazione e di Funzioni della Dirigenza dell'Ente;

**Visti** gli esiti della Conferenza dei Servizi del 25.02.2018;

**Acquisita** tutta la documentazione integrativa trasmessa dalla proponente in riscontro alle richieste avanzate dagli Enti intervenuti nel corso del procedimento e dal Comitato Tecnico Provinciale;

**Ritenuto** di condividere quanto espresso dal comitato tecnico provinciale nei pareri rilasciati

**Ritenuti altresì** acquisiti, ai sensi dell’art. 14 ter comma 7 della L. 241/1990, gli assensi delle Amministrazioni regolarmente convocate che non hanno espresso definitivamente la volontà dell’Amministrazione interessata, sulla scorta di tutta la documentazione derivante dal complesso iter istruttorio ed amministrativo e resa disponibile per la conferenza di servizi conclusiva.

Tanto premesso, ritenuto e rilevato, valutata complessivamente l’intera attività svolta e tutto il compendio istruttorio acquisito,

#### **DETERMINA**

1. di rilasciare in favore della Balice Distillati – cod. fisc.: 05007350720 – ai sensi del D.Lgs n.46/2014 - il provvedimento di Autorizzazione Integrata Ambientale per l’impianto esistente di depurazione per il trattamento delle borlande in uscita dal proprio ciclo lavorativo di distillazione, nonché di rifiuti di produzione terza da filiera dell’industria agroalimentare, con produzione di calore, gas ed energia elettrica, rientrante nella categoria IPPC: 5.3b
2. di stabilire che il Documento tecnico, nel testo che risulta dall'Allegato 1 al presente atto, è parte integrante e sostanziale dello stesso;
3. di stabilire che il Piano di Monitoraggio e Controllo, che risulta dall'Allegato 2 al presente atto, è parte integrante e sostanziale dello stesso;
4. di precisare, in relazione alla validità dell'autorizzazione, che il presente atto, ai sensi dell'articolo 29-ocies, è soggetto - in generale - a riesame con valenza di rinnovo:
  - entro quattro anni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea delle decisioni relative alle conclusioni sulle BAT riferite all'attività principale dell'installazione;
  - quando sono trascorsi 12 anni dall'efficacia dell'autorizzazione integrata ambientale o dall'ultimo riesame effettuato sull'intera installazione, nel caso in cui la ditta mantenga l'attuale certificazione ISO:14001 o di dieci anni nel caso in cui decada la certificazione ISO:14001;
5. di stabilire che, con riferimento a quanto in particolare stabilito dalla Regione Puglia con la Determinazione Dirigenziale n.52 del 13.03.2019, il Gestore, entro il **30 Settembre 2020**, dovrà trasmettere la documentazione tecnica al fine del riesame della presente AIA in considerazione delle nuove conclusioni sulle migliori tecniche disponibili contenute nella decisione della Commissione Europea del 10 agosto 2018, n. 2018/1147/UE. Fino alla pronuncia in merito al riesame dell'autorità competente, il gestore continua l'attività sulla base dell'autorizzazione in suo possesso.
6. di approvare inoltre, ai sensi di legge, i seguenti punti:
  - il gestore deve condurre l'installazione con le modalità previste nel presente atto e negli Allegati 1: “Documento tecnico” e Allegato 2 “Piano di Monitoraggio e controllo” e relativi elaborati grafici;
  - il gestore è tenuto a comunicare preventivamente le eventuali modifiche necessarie all'installazione (come definite dall'articolo 5, comma 1, lettera l), del D. Lgs.152/06 e s.m.i.) all’autorità competente. Tali modifiche saranno valutate dall’autorità competente ai sensi dell’art. 29-nonies del D. Lgs. 152/06 e s.m.i.. La medesima autorità competente,



ove lo ritenga necessario, aggiorna l'autorizzazione integrata ambientale o le relative condizioni, ovvero, se rileva che le modifiche progettate sono sostanziali ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera l-bis), ne dà notizia al gestore entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione ai fini degli adempimenti di cui al comma 2 dell'art. 29-nonies. Decorso tale termine, il gestore può procedere alla realizzazione delle modifiche comunicate. Nel caso in cui le modifiche progettate, ad avviso del gestore o a seguito della comunicazione di cui sopra, risultino sostanziali, il gestore deve inviare all'autorità competente una nuova domanda di autorizzazione;

○ ai sensi dell'art. 29-nonies del D. Lgs.152/06 e s.m.i., nel caso in cui intervengano variazioni nella titolarità della gestione dell'installazione, il vecchio gestore e il nuovo gestore ne danno comunicazione entro 30 giorni all'autorità competente anche nelle forme dell'autocertificazione;

○ il gestore dovrà informare comunque l'Autorità competente di ogni nuova istanza presentata per l'installazione ai sensi della normativa in materia di prevenzione dai rischi di incidente rilevante, ai sensi della normativa in materia di valutazione di impatto ambientale o ai sensi della normativa in materia urbanistica. La comunicazione, da effettuarsi prima di realizzare gli interventi, specifica gli elementi in base ai quali il gestore ritiene che gli interventi previsti non comportino né effetti sull'ambiente, né contrasto con le prescrizioni esplicitamente già fissate nell'autorizzazione integrata ambientale;

6. di precisare che la presente Autorizzazione Integrata Ambientale sostituisce le autorizzazioni settoriali così come previsto all'allegato IX alla parte II° del D.Lgs n.152/2006. In particolare la presente AIA sostituisce:

- a. l'autorizzazione alla gestione dei rifiuti ai sensi dell'art.208 del D.Lgs n.152/2006
- b. l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art.269 del D.Lgs n.152/2006
- c. l'autorizzazione allo scarico delle acque reflue di processo ex art. 124 del D.Lgs n.152/2006
- d. l'autorizzazione allo scarico delle acque di prima pioggia e meteoriche di dilavamento ex Regolamento Regionale n.26/2013;
- e. l'autorizzazione allo scarico delle acque domestiche ai sensi del Regolamento Regionale n.26/2011, giusto provvedimento del Comune di Mottola n.10886 del 10 Luglio 2018.

7. di precisare che la presente autorizzazione non sostituisce l'autorizzazione allo spandimento dei fanghi in agricoltura ex D.Lgs 99/92. Pertanto i fanghi derivanti dal processo depurativo e opportunamente stabilizzati potranno essere smaltiti nelle altre forme previste dalla legge;

8. di stabilire che il Gestore deve rispettare i limiti, le prescrizioni, le condizioni e gli obblighi indicati negli allegati 1 "documento tecnico" e dell'Allegato 2 "Piano di Monitoraggio e Controllo". In particolare, per quanto attiene al Piano di Monitoraggio e Controllo, si evidenzia che le modifiche allo stesso, anche significative, possano essere concordate con un semplice carteggio tra Arpa e il Gestore, senza l'avvio di alcun procedimento di riesame/aggiornamento del titolo autorizzativo, ai sensi della Delibera di Giunta Regionale della Puglia n.672/2016;

9. di stabilire che il gestore dovrà rispettare la tempistica di esecuzione delle opere di adeguamento, così come dettagliatamente precisato nell'allegato tecnico (All.1). La non ottemperanza a quanto previsto nel citato documento tecnico sarà intesa come violazione della disciplina in materia di autorizzazione integrata ambientale;

10. di fare salvi tutti gli ulteriori provvedimenti di competenza comunale, provinciale o regionale, e di altri enti e/o organi competenti, eventualmente necessari ai fini del legittimo esercizio dell'attività prevista.

11. di dare atto che non sussistono motivi di conflitto di interesse, neppure potenziale, ai sensi e per gli effetti dell'art.6/bis della L.241/90, per il responsabile del procedimento e per chi adotta il provvedimento;

12. di dare atto della regolarità e della correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art.174/bis comma 1 del D.Lgs n.267/00, il cui parere favorevole è reso con la sottoscrizione del presente provvedimento;

13. di precisare che il presente atto è esecutivo dal giorno stesso dell'adozione;

14. di trasmettere la presente determinazione al Settore Affari Generali - Albo Pretorio online di questo Ente per la relativa pubblicazione per 15 giorni consecutivi;

15. di rendere noto che, avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro il termine di 60 giorni ovvero, alternativamente, ricorso

amministrativo straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla notifica dello stesso;  
16. di dare atto che la presente determinazione non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico/finanziaria o sul patrimonio dell'Ente;  
17. di notificare il presente atto alla ditta Balice Distillati Srl. e contestualmente, di trasmettere il provvedimento ai sottoelencati enti:

- Comune di Mottola
- Dipartimento Prevenzione S.I.S.P. di Taranto
- A.R.P.A. Puglia – Dipartimento Provinciale di Taranto;
- Regione Puglia Dipartimento Mobilità, qualità urbana, opere pubbliche e paesaggio;
- Regione Puglia – Sezione Rifiuti e Bonifiche;
- Autorità di Bacino della Puglia
- Soprintendenza archeologia belle arti e paesaggistico -Province di Lecce, Brindisi, Taranto
- Comando Carabinieri per la Tutela dell'Ambiente - NOE di Lecce
- Comando Provinciale G.di F. di Taranto
- Gruppo Carabinieri Forestale di Taranto

**VERIFICA AI SENSI DEL D.Lgs. 196/03**  
**Garanzie alla riservatezza**

*La pubblicazione dell'atto all'Albo on line della Provincia, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali. Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili, qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, sarà contenuto in documenti separati, esplicitamente richiamati.*

Taranto, 10/06/2020

Il Direttore Generale  
**TORITTO ANTONIO**

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28/12/2000 n. 445,  
del D.Lgs. 07/03/2005 n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.